ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE

Art. 11

Altri casi di cancellazione

Oltre che per radiazione, si procede alla cancellazione dall'albo in caso di:

1) rinunzia all'iscrizione;

2) mancato esercizio dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre un anno;

3) perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

4) condanna irrevocabile per uno dei delitti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d);

5) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8;

6) dichiarazione di fallimento. Si procede, altresi', alla cancellazione qualora si accerti che e' venuta meno l'efficacia della garanzia di cui all'articolo 4, primo comma, lettere f) e g), e all'articolo 5, primo comma, lettere e) ed f). La persona fisica o giuridica cancellata dall'albo a norma del comma precedente o dell'articolo 10 puo' esservi reiscritta purche' siano decorsi almeno tre anni dalla data della cancellazione e, se questa e' derivata da condanna o da fallimento, sia intervenuta la riabilitazione. Sulla domanda di reiscrizione decide il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 12.

Versione in vigore dal 14 dicembre 1984, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione
Estremi	Legge 28 novembre 1984, n. 792
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-dell-albo-dei-mediatori-di-assicurazione/art-11-altri-casi-di-cancellazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it